

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

INTERROGAZIONI

9° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MARZO 2002

Presidenza del presidente CONTESTABILE

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3
BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa . . .	3
FABRIS (Mar-DL-U)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00348, presentata dal senatore Fabris.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, si risponde a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri all'interrogazione n. 3-00348 del senatore Fabris.

Il disegno di legge governativo, cui si riferisce il senatore interrogante, è l'Atto Camera n. 1927, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185». Esso si inquadra nel più ampio progetto di accelerare, mediante programmi basati su intese intergovernative tra Paesi NATO e UE, il processo di razionalizzazione e concentrazione delle industrie europee per la Difesa al fine di potenziarne le capacità tecnologiche e il grado di competitività e di autonomia.

Con particolare riferimento alle modifiche della legge n. 185 del 9 luglio 1990, che disciplina i controlli di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento, esse tendono ad adeguare la normativa alle esigenze di cooperazione integrata fra gli Stati firmatari dell'Accordo e, più ampiamente, tra tutti i Paesi NATO e UE, stante l'esigenza di gestire con procedure omogenee anche il numero consistente di programmi, sempre sotto controllo del Governo, ai quali l'Italia partecipa insieme a Paesi NATO che non fanno parte della UE.

Si tratta di specifiche e limitate modifiche alla vigente normativa di settore che risultano coerenti con le scelte di politica estera, in particolare con quelle di sicurezza e difesa comune in ambito UE e NATO. Esse non incidono significativamente sulle generali condizioni di operatività del quadro normativo se non in termini di razionalizzazione e di concentrazione delle attività e delle procedure previste.

Nella scorsa legislatura si era già manifestata la necessità di introdurre modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 185 del 1990 ed il Governo *pro tempore* aveva presentato il disegno di legge Atto Senato n. 4431, di cui però non è mai stato iniziato l'esame.

Ciò premesso, appare opportuno esaminare quella modifica alla quale si ritiene di poter attribuire la causa delle osservazioni mosse dall'interro-

gante al disegno di legge in argomento, al fine di chiarificarne la reale portata. Si tratta dell'introduzione di una forma particolare di autorizzazione, la «Licenza globale di progetto», da rilasciarsi all'impresa che partecipa ad un programma congiunto di ricerca, sviluppo, produzione, intergovernativo o industriale, con altre imprese dei Paesi UE o NATO che garantiscano, in materia di trasferimento o di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della legge stessa.

Si precisa, al riguardo, che la «Licenza globale di progetto» non liberalizza l'*export* ma solo il transito dei materiali necessari alla realizzazione del programma congiunto. L'*export* viene autorizzato soltanto in un secondo tempo con una normale licenza, in linea con la normativa in vigore. Risultano, invece, abolite le autorizzazioni alle trattative contrattuali perché già implicitamente approvate con la concessione della «Licenza globale di progetto», da cui consegue la definizione della lista dei Paesi consentiti per il particolare programma.

Peraltro, non tutti gli accordi fra le industrie possono usufruire di tali procedure semplificate in quanto il programma industriale deve prima essere dichiarato, da parte di un'apposita Conferenza dei servizi, di «interesse governativo» e, per quanto attiene all'esportazione a Paesi terzi, rimane comunque soggetto all'autorizzazione all'*export* prevista dalla citata legge n. 185 del 1990.

Inoltre, l'adozione della Licenza globale non fa venire meno i controlli da parte del Parlamento, in quanto ogni singolo materiale che esce dalla fabbrica è controllato e attestato, quale componente del programma, dagli appositi uffici di sorveglianza tecnica della Difesa e quindi controllato dagli uffici doganali, che richiedono il certificato di arrivo e destinazione dei materiali. Pertanto, in qualsiasi momento il Parlamento può chiedere un rendiconto.

In particolare, gli uffici di sorveglianza tecnica della Difesa, posti all'interno di ciascuno stabilimento coinvolto in una «Licenza globale di progetto», con lo scopo precipuo di svolgere il controllo su ogni attività produttiva ivi in atto, certificano che il materiale in uscita dallo stabilimento è destinato ad un progetto specifico.

Tale certificazione viene presentata ai competenti Uffici doganali per le verifiche all'uscita dei materiali dal territorio nazionale, in ossequio alla legge n. 185 del 1990 che, pertanto, sotto questo specifico aspetto, non subisce alcuna riduzione degli attuali controlli da parte del citato disegno di legge n. 1927.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento per la produzione e la commercializzazione di materiale di armamento, si rappresenta come l'articolo 27 della legge n. 185 del 1990 resterà vigente nel suo testo originario. Tuttavia, l'Atto Camera n. 1927, pur prevedendo all'articolo 11 una espressa eccezione a favore delle operazioni in utilizzo di «Licenza globale di progetto», al fine di facilitarne le attività burocratiche nell'ambito dei programmi intergovernativi, in realtà non ridurrà in alcun modo i con-

trolli sulle fonti di finanziamento degli stessi, in quanto il principale committente è lo Stato italiano.

Invece, nell'ipotesi di programmi che coinvolgano Paesi della NATO o dell'Unione europea che non abbiano sottoscritto l'Accordo quadro, la «Licenza globale di progetto» potrà essere concessa solo se l'Italia abbia stipulato un accordo, con quel Paese, conforme ai principi ispiratori dell'Accordo quadro, che contenga quindi anche la clausola di non riesportabilità senza il consenso dell'Italia.

Peraltro, la «Licenza globale di progetto», essendo concettualmente un'autorizzazione aperta con cui l'impresa è autorizzata a movimentare le parti di un sistema da e verso le imprese *partners*, a loro volta autorizzate dai rispettivi Governi, come se ciò avvenisse all'interno di uno stesso mercato nazionale, non può definire anticipatamente il numero dei prezzi movimentati e il loro valore.

Alla luce di quanto illustrato e tenuto conto che ben sei Commissioni della Camera dei deputati si sono già espresse favorevolmente sull'Atto Camera n. 1927, si può affermare che lo stesso non intacca i principi ispiratori della legge n. 185 del 1990, ma ne attualizza e razionalizza solo alcune previsioni in materia di procedure amministrative, per adeguarle alle nostre scelte di politica estera e, in particolare, a quelle di sicurezza e difesa comune in ambito NATO e UE. Le nuove norme, pertanto, non renderanno l'Italia, come asserisce l'onorevole senatore interrogante, un «crocevia di traffici illeciti di armi», né sono in contraddizione con l'esigenza di contrastare il terrorismo internazionale. Esse, invece, consentiranno alle industrie nazionali e europee per la difesa di decollare verso ambiti maggiormente competitivi, senza che ciò implichi una carenza di controlli che continueranno ad essere effettuati con tutta la necessaria attenzione che la delicata materia richiede.

In ultimo, corre l'obbligo di sottolineare che gli altri Paesi firmatari dell'Accordo quadro lo hanno ratificato da tempo. Solo l'Italia non lo ha ancora fatto, con il rischio di rimanere emarginata nel processo di ristrutturazione delle industrie europee della difesa, nel quale invece le nostre industrie del settore devono essere particolarmente coinvolte, sia per partecipare alla predisposizione di programmi di coproduzione in posizione paritetica con gli altri *partners* internazionali, sia per valorizzare il *know how* acquisito.

FABRIS (*Mar-DL-U*). Ringrazio il Sottosegretario per avere rapidamente risposto alla mia interrogazione, presentata qualche settimana fa.

Come tutti sappiamo, a livello nazionale molti movimenti ed associazioni hanno iniziato una campagna per evitare le modifiche alla legge n.185 del 1990 ma la risposta ricevuta oggi può tranquillizzare quanti si sono preoccupati per la situazione che si è determinata. Da questo punto di vista, esprimo la mia soddisfazione per le chiarificazioni fornite dal Sottosegretario.

D'altra parte, il particolare momento storico in cui viviamo ha visto una recrudescenza del terrorismo internazionale ed ha visto aumentare, an-

ziché diminuire, i focolai di guerra. L'Italia è da sempre, per la sua posizione geografica, un naturale crocevia per tanti traffici che non sempre si riesce a controllare. Non ho nulla da commentare sulla ratifica dell'Accordo a cui il nostro Paese ha aderito in sede di Unione europea, ma desideravo sottolineare, con la mia interrogazione, che le preoccupazioni espresse da così tanti movimenti ed associazioni meritavano un'assicurazione da parte del Governo di una vigilanza forte.

Quello che il Sottosegretario ha oggi dichiarato ci tranquillizza e pertanto devo esprimere la mia parziale soddisfazione per la risposta ricevuta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,20.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legge n. 185 del 1990 regola il commercio internazionale di armi ed in materia costituisce uno degli esempi di attività normativa più all'avanguardia a livello internazionale;

che in questi giorni è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge n. 1927 volto a recepire un accordo sottoscritto in sede di Unione europea destinato ad apportare notevoli modifiche all'attuale normativa;

considerato:

che tali modifiche alla legge n. 185 del 1990 ridurranno drasticamente gli attuali controlli sulla destinazione delle armi esportate e sulle fonti di finanziamento per la loro commercializzazione e produzione;

che tutto ciò risulta in assoluta contraddizione con la necessità di contrastare più efficacemente il terrorismo internazionale e di contribuire ad un maggior investimento per le politiche di cooperazione allo sviluppo,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Governo per garantire il rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai suoi contenuti più avanzati e civili e per impedire che l'Italia torni ad essere crocevia di traffici illeciti di armi, con grave pregiudizio per gli sforzi compiuti nella lotta al terrorismo internazionale e con gravi rischi per la nostra sicurezza.

(3-00348)

